

- **Comune di Fano,**

in appresso “**il Concedente**” o “**il Comune**”

- (**Ditta Aggiudicataria**)

in appresso “**il concessionario**”

premesse

- le Prescrizioni tecniche sono parte integrante e sostanziale del **Contratto per l'esecuzione delle funzioni di gestione dei tributi ed entrate del Comune di Fano (in appresso “Contratto”)** ed individuano le modalità di esecuzioni della attività affidate dal Comune di Fano.

Articolo 1 – Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di dettagliare gli oneri e gli obblighi a carico delle parti derivanti dall'affidamento, in concessione, del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed al relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23 marzo 2012 e s.m. e i., relativamente alle annualità non prescritte alla data di assunzione del servizio e fino al termine dello stesso.
2. Il servizio di cui al comma 1 comprende tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture, le strumentazioni necessarie e quant'altro occorrente per fornire il servizio compiuto.
3. Il servizio dovrà essere svolto secondo le clausole contenute nel Contratto, del quale il presente disciplinare tecnico costituisce una specificazione di dettaglio.

Articolo 2 – Descrizioni delle prestazioni

1. Il servizio di cui al comma 1 rappresenta un insieme coordinato di attività finalizzato all'accertamento di posizioni di evasione parziale/totale e alla riscossione, volontaria e coattiva, delle relative somme. Tali attività dovranno tenere conto di tutte le operazioni già svolte o in corso di svolgimento alla data di assunzione del servizio e presuppongono l'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati necessari alla effettuazione di una efficace, efficiente e corretta attività di accertamento.
2. Il Concessionario deve controllare tutte le fattispecie di evasione con particolare attenzione a quelle che verranno eventualmente segnalate dal Comune e deve eseguire tutte le elaborazioni che l'Ente richiederà. Il servizio comprende qualsiasi altra attività, anche se non menzionata, collegata alle operazioni di recupero evasione dell'imposta e di riscossione coattiva, compresa la predisposizione di qualsiasi atto/provvedimento/ comunicazione/informativa, ecc. presupposta e conseguente.

Articolo 3 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e tariffarie vigenti e future e delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico.
2. Il concessionario dovrà:
 - nominare un referente responsabile per le attività previste dal presente disciplinare;
 - tenere costanti contatti con il servizio comunale competente ed informarlo di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della gestione del servizio medesimo;
 - osservare le direttive impartite dal Dirigente competente in materia di tributi;

Articolo 4 - Corrispettivo economico del servizio

1. Per la gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, viene riconosciuto un aggio (oltre ad IVA di legge, se ed in quanto dovuta) nella misura del%, risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
2. L'aggio di cui al comma 1 spetta sulle somme rimosse a titolo di recupero evasione tariffa/tassa, comprensive di sanzioni, interessi e maggiorazioni. Restano **esclusi** dalla base di calcolo i rimborsi spese per la notifica degli accertamenti, di esclusiva competenza del Concessionario;

Articolo 5 - Riscossioni e versamenti

1. Il Concessionario è tenuto a riscuotere le somme risultanti dagli avvisi di accertamento emessi esclusivamente tramite conto corrente postale dedicato intestato al comune di Fano.

Articolo 6 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, con l'assunzione del servizio, è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto disposto nel presente disciplinare, nella normativa di settore, nei regolamenti comunali vigenti e nelle delibere di Consiglio Comunale adottate in materia, avendo particolare riguardo ai termini di prescrizione dell'attività accertativa.

Articolo 7 – Penalità

1. In tutti i casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate dal Dirigente competente in materia di tributi, che vanno da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 20.000,00, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.
2. Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o di un obbligo del concessionario, il Comune contesterà gli addebiti, prevedendo un congruo termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o chiarimenti.
3. Se le giustificazioni non vengono prodotte ovvero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Dirigente competente in materia di tributi irrognerà, con atto motivato, le penalità previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e, in difetto, si provvederà all'incameramento della cauzione.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 8 – Attività di controllo

5. Il comune, per mezzo del Dirigente competente in materia di tributi, al fine di verificare la correttezza di tutte le fasi di attività, potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione del servizio. A tal fine avrà libero accesso agli uffici ed ai locali dell'appaltatore.
6. Il diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.
7. Il Concessionario agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte degli operatori del Comune, rendendosi disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della verifica in corso.

Articolo 9 – Passaggio dei dati, degli archivi e dei software al termine della concessione

1. Entro 30 giorni dalla scadenza della concessione tutto il materiale cartaceo e la banca dati informatica, le metodologie e le procedure anche organizzative nonché la documentazione inerente e conseguente all'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare verrà ceduto in proprietà All'amministrazione comunale senza alcun compenso. Verrà altresì ceduta a titolo gratuito la licenza d'uso dei software operativi e gestionali utilizzati per l'espletamento del servizio.

Articolo 10 – Obblighi successivi alla scadenza della concessione

1. Il concessionario, oltre la data di scadenza del contratto, non potrà procedere all'emissione ed alla notifica di nuovi atti, al contrario sarà tenuto a portare a termine le procedure di recupero coattivo già avviate in relazione ad atti emessi, notificati e divenuti definitivi.